




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2616

Contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, riconoscimento della protezione internazionale, funzionalità del Ministero dell'interno

(Conversione in legge del D.L. 119/2014)

N. 139 – 16 settembre 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2616

Contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in
occasione di manifestazioni sportive,
riconoscimento della protezione internazionale,
funzionalità del Ministero dell'interno

(Conversione in legge del D.L. 119/2014)

N. 139 – 16 settembre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2616

Titolo breve: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.

Iniziativa: governativa
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: Commissioni riunite I e II

**Relatore per la
Commissione di merito:** per la I Commissione
per la II Commissione

Gruppo:

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: Commissioni riunite I e II in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1	3
CONTRASTO DELLA FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE	3
ARTICOLI 2-4	4
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DEGLI STADI	4
ARTICOLO 5	5
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO.....	5
ARTICOLO 6	11
FINANZIAMENTO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE	11
ARTICOLO 7	12
RIDUZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER I COMUNI INTERESSATI DAI FLUSSI MIGRATORI.....	12
ARTICOLO 8, COMMA 1	14
MISURE PER L'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI DELLA POLIZIA E DEI VIGILI DEL FUOCO	14
ARTICOLO 8, COMMA 2	17
DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE	17
ARTICOLO 9	17
DISCIPLINA DEI MATERIALI ESPLODENTI	17
ARTICOLO 10	18
COPERTURA FINANZIARIA	18

PREMESSA

Il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante norme urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il decreto-legge reca inoltre norme in materia di riconoscimento della protezione internazionale e disposizioni volte ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Contrasto della frode in competizioni sportive

Le norme dispongono un inasprimento delle pene in materia di frode in competizioni sportive.

In particolare:

- la pena minima della reclusione (un mese) e quella massima (un anno) vengono innalzate, rispettivamente, a due anni e a sei anni;
- l'entità della multa minima (258 euro) e massima (1.032 euro) viene incrementata portando tali sanzioni, rispettivamente, a 1.000 euro e a 4.000 euro;
- viene soppressa la previsione della sola multa per i casi di lieve entità;
- nel caso in cui il predetto reato riguardi eventi sportivi associati a scommesse, il periodo di reclusione viene ulteriormente innalzato fino alla metà e anche l'entità della multa viene ulteriormente incrementata .

La relazione tecnica afferma che l'inasprimento delle pene edittali per il reato di frode in competizioni sportive (inasprimento che consente anche il ricorso allo strumento di indagine delle intercettazioni) ha natura ordinamentale. Esclude, pertanto, effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale delle norme. In particolare, con riferimento ai profili di quantificazione, si rileva che all'incremento delle sanzioni pecuniarie non vengono ascritti effetti finanziari. Tale impostazione appare coerente

con la natura dello strumento adottato. Infatti, poiché l'apparato sanzionatorio è finalizzato a contrastare i comportamenti delittuosi, da un inasprimento delle multe non derivano necessariamente incrementi del gettito.

ARTICOLI 2-4

Contrasto alla violenza degli stadi

Le norme recano una serie di misure di contrasto alla violenza connessa allo svolgimento di competizioni sportive.

In particolare, si prevede quanto segue:

- vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo [articolo 2 e articolo 4, comma 3, lettera *b*)];

Viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;

- viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso [articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*)];
- si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico [articolo 4, comma 1, lettera *a*)];
- si prevede che le procedure amministrative semplificate¹ si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere [articolo 4, comma 3, lettera *a*)].

La relazione tecnica afferma le norme sono di natura ordinamentale e che, in alcuni casi, mirano a semplificare procedure amministrative già esistenti. Pertanto da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹ Di cui all'articolo 1-*quater*, comma 5-*bis*, del DL 28/2003. Tale norma prevede, tra l'altro, che l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo provveda entro 48 ore dalla proposizione della relativa istanza o convochi entro lo stesso termine una conferenza di servizi.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 5

Modifiche alla disciplina sul riconoscimento dello status di rifugiato

Normativa previgente. L'articolo 4 del D. Lgs. 25/2008 (Attuazione alla direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato) disciplina le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. La norma prevede, in particolare, che tali commissioni si avvalgano del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (articolo 4, comma 1).

Le commissioni possono essere costituite nel numero massimo di 10. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite presso ciascuna commissione territoriale, in presenza di un eccezionale incremento delle domande di asilo, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle commissioni medesime. Le sezioni, cui si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono essere istituite fino a un numero massimo di 10 per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle commissioni territoriali (articolo 4, commi 2 e 2-*bis*).

Il successivo articolo 12 del medesimo D. Lgs. 25/2008 dispone in merito all'audizione dei soggetti richiedenti lo status di rifugiato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente. La Commissione, su richiesta motivata dell'interessato, può decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. (articolo 12, comma 1).

Le norme recano talune modifiche al D. Lgs. 25/2008 (Riconoscimento dello status di rifugiato).

In particolare, il comma 1 dispone quanto segue:

- viene modificato l'articolo 4, comma 1, D. Lgs. 25/2008, prevedendo l'insediamento delle commissioni territoriali presso le prefetture, le quali forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno [lettera *a*), numero 1];
- viene incrementato da 10 a 20 il numero massimo delle commissioni territoriali [lettera *a*), numero 2];
- viene incrementato da 10 a 30, per l'intero territorio nazionale, il numero massimo delle sezioni che possono essere istituite presso ciascuna commissione territoriale; contestualmente viene soppressa la clausola di neutralità finanziaria riferita - dal

testo del D. Lgs. 25/2008 – all’istituzione e al funzionamento delle medesime sezioni [lettera *a*), numero 3];

- viene modificato l’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo, in materia di ripartizione delle competenze tra le varie commissioni territoriali [lettera *a*), numeri 4 e 5];
- viene modificato l’articolo 12 del decreto legislativo, prevedendo che lo svolgimento del colloquio con i soggetti richiedenti lo status di rifugiato si svolga, a prescindere dalla richiesta motivata dell’interessato, alla presenza di uno solo dei componenti della commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Su determinazione del presidente della commissione, o su richiesta dell’interessato, informato preventivamente, il colloquio si svolge innanzi alla commissione [lettera *b*), numeri 1 e 2].

Per l’incremento del numero delle commissioni territoriali e delle sezioni [comma 1, lettera *a*), numeri 1) e 2)], viene autorizzata la spesa di euro 9.149.430 per l’anno 2014 e di euro 10.693.060 a decorrere dall’anno 2015 (comma 2).

La relazione tecnica afferma che le norme mirano a velocizzare l’esame delle domande di protezione internazionale attraverso l’aumento del numero complessivo delle commissioni territoriali da 10 a 20, istituendo altresì fino a 30 sezioni da attivare in base alle necessità.

Attualmente, in base ai commi 2 e 2-*bis* dell’articolo 4 del D. Lgs. 25/2008 sono state istituite e operano 10 commissioni territoriali più 10 sezioni.

Per la stima dei relativi oneri finanziari si assume, come base di calcolo, il costo annuale di una commissione già istituita, che è pari a euro 110.642

Tale importo è calcolato come segue:

- per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti si stima un costo annuale di euro 67.620. La stima è stata effettuata tenendo conto della presenza media dei componenti alle sedute della commissione, pari a 3 unità, del numero medio di sedute annue, pari a 230, e della spesa per il gettone di presenza, pari a euro 98;
- per il pagamento delle missioni si stima una spesa per il 2014 di euro 7.200, che considera un costo medio di 300 euro a missione per 2 unità di personale, per 12 mesi. Si ipotizza comunque di ridurre tale importo per gli anni successivi a euro 3.000, considerato che il previsto aumento tra il numero delle commissioni territoriali e quello delle sezioni comporterà una maggiore distribuzione delle stesse a livello territoriale, con conseguente riduzione del numero delle missioni;

- per i servizi generali di funzionamento (spese per pulizia, di ufficio, cancelleria, acquisto e manutenzione arredi e apparecchiature) si stima una spesa annuale di euro 8.000;
- per lavoro straordinario del personale di supporto, si stima una spesa annuale di euro 27.822, calcolata su 3 unità di personale, per 40 ore mensili, per 12 mesi, alla tariffa media oraria di euro 14,56.

La seguente tabella contenuta nella RT espone sinteticamente i criteri di calcolo sopra indicati:

SPESA ANNUALE 2014 per una commissione	
<i>Gettoni</i>	
n. 3 componenti × euro 98 × 230 sedute	euro 67.620
<i>Missioni</i>	
euro 300 × 2 unità × 12 mesi	euro 7.200
<i>Spese di funzionamento</i>	
	euro 8.000
<i>Straordinario</i>	
3 unità × 40 ore × 12 mesi × euro 14,56	euro 27.822,16
TOTALE SPESA UNITARIA 2014	
euro 110.642,16	

SPESA ANNUALE a regime per una commissione	
<i>Gettoni</i>	
n. 3 componenti × euro 98 × 230 sedute	euro 67.620
<i>Missioni</i>	
euro 300 × 2 unità × 12 mesi	euro 3.000
<i>Spese di funzionamento</i>	
	euro 8.000
<i>Straordinario</i>	
3 unità × 40 ore × 12 mesi × euro 14,56	euro 27.822,16
TOTALE SPESA UNITARIA a REGIME	
euro 106.442,16	

Conseguentemente, la maggiore spesa riferita alle 10 commissioni aggiuntive è la seguente:

- per il 2014, euro 110.642 × 10 = euro 1.106.420;

- a regime, euro $106.442,16 \times 10 =$ euro 1.064.420.

A tale cifra va aggiunto il costo delle nuove sezioni. Il costo di una sezione corrisponde a quello di una commissione: quindi il maggior onere finanziario per il 2014, calcolato su 20 sezioni, è pari a euro 2.212.840.

La **spesa complessiva** (10 commissioni territoriali + 20 sezioni) ammonterà:

- nel 2014 ad euro **1.659.630**, calcolata su 6 mesi $[(2.212.840+1.106.420)/2]$;
- a regime ad euro **3.193.260** all'anno $(2.212.840+1.064.420)$.

In relazione all'attività dell'UNHCR (Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati), che svolge attività di supporto delle commissioni territoriali e della commissione nazionale, anche attraverso la partecipazione diretta all'esame delle istanze, si ipotizza un aumento proporzionale del contributo attualmente erogato all'Organizzazione, con una spesa massima aggiuntiva (conseguente al maggior impegno che l'Organizzazione dovrà fornire nei confronti di un numero superiore di commissioni e di sezioni) pari a **2.337.000 euro**, così calcolata:

- costo della convenzione in atto stipulata nel 2013: euro 1.324.314 (che comprende il supporto alla commissione nazionale, alle 10 commissioni già istituite più 6 sezioni);
- costo per singolo organismo: euro $1.324.314/17 =$ euro 77.900;
- costo \times 30 nuovi organismi: euro $77.900 \times 30 =$ 2.337.000.

Per quanto concerne gli oneri relativi alla formazione, la commissione nazionale già procede alla formazione e all'aggiornamento dei componenti delle commissioni territoriali e dispone di un servizio di interpretariato. Tenuto conto della necessità di incrementare la formazione e considerato l'aumento della platea dei destinatari, si ipotizza un incremento del 30% della spesa attuale, che è pari a euro 2.000 per singola commissione. Occorre inoltre tener conto dell'aumento del numero delle commissioni. Si ipotizza, pertanto, una maggiore spesa pari a **84.000 euro** così calcolata:

- euro 600 (30% di euro 2.000) \times 10 commissioni = euro 6.000;
- euro 2.600 (costo per singola commissione incrementato del 30%) \times 30 = euro 78.000.

Per i servizi di interpretariato la maggiore spesa derivante dall'aumento del numero delle commissioni può essere stimata in euro 5.068.800 (euro 168.960×30 commissioni/sezioni).

Infatti attualmente il costo relativo alle attività di una singola commissione è di circa euro 168.960, calcolato su una media di 440 ore mensili al costo unitario di euro 32×12 mesi.

I maggiori oneri complessivi per tutte le voci di costo richiamate (commissione e sezioni; Unhcr; formazione; interpretariato) sono così sintetizzati:

<i>(euro)</i>	
2014	A decorrere dal 2015
<i>Costi per commissioni e sezioni</i>	
1.659.630	3.193.260
<i>Convenzione UNHCR</i>	
2.337.000	2.337.000
<i>Costi per la formazione</i>	
84.000	84.000
<i>Servizi di interpretariato</i>	
5.068.800	5.068.800
TOTALE	
9.149.430	10.683.060

La copertura degli oneri derivanti dall'incremento delle commissioni territoriali è assicurata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del provvedimento in esame, nell'ambito dei proventi derivanti dai contributi versati dai cittadini stranieri per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno (cosiddetto Fondo rimpatri), di cui all'articolo 14-*bis* del D. Lgs. 286/1998.

Le norme, quindi, non comportano un aggravio per la finanza pubblica, in quanto la copertura finanziaria è assicurata grazie a una diversa destinazione di somme già affluite all'entrata del bilancio dello Stato per spese aventi il medesimo impatto in termini di indebitamento e fabbisogno.

L'insediamento delle commissioni presso le prefetture non comporta oneri aggiuntivi perché, analogamente a quanto già accade per le commissioni territoriali esistenti, esse si avvarranno delle strutture logistiche di cui le prefetture dispongono a legislazione vigente, i cui oneri gravano sul capitolo 2947 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno.

Le ulteriori disposizioni dell'articolo in esame sono di carattere ordinamentale oppure di natura organizzativa e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'analisi tecnico-normativa allegata al testo segnala che sulla materia oggetto del provvedimento in esame risultano avviate una procedura di infrazione (2012/2189) e un procedimento EU Pilot (4684/13/HOME), concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e le procedure per la trattazione delle relative domande di protezione. L'analisi tecnico-normativa afferma inoltre che le norme del decreto in esame mirano - fra l'altro - ad accelerare l'esame delle domande. In tal senso le disposizioni in esame rispondono in modo efficace ai rilievi formulati in sede europea.

Al riguardo, si osserva che per l'anno in corso gli oneri derivanti dall'istituzione delle nuove dieci commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale e delle nuove venti sezioni sono stati calcolati prendendo a riferimento sei mesi, mentre il decreto-legge in esame riporta la data del 22 agosto 2014. Poiché l'ambito temporale di funzionamento dei nuovi organismi incide sui relativi costi – secondo quanto indicato dalla relazione tecnica -, andrebbe acquisito un chiarimento del Governo in ordine alla possibilità che, per l'anno 2014, gli oneri derivanti dall'incremento di tali organismi risultino sovrastimati in connessione agli effettivi tempi di operatività della nuova disciplina. Le medesime considerazioni riguardano le componenti di costo relative alla convenzione con l'UNHCR, alla formazione e ai servizi di interpretariato. La relazione tecnica infatti quantifica gli effetti finanziari uniformemente per il 2014 e per gli esercizi successivi, mentre - come in precedenza detto - nel caso delle nuove commissioni e delle nuove sezioni gli oneri per il 2014 sono stati calcolati su sei mesi.

Sempre in ordine all'incremento del numero delle commissioni territoriali e delle sezioni, si osserva che, sulla base dei parametri forniti dalla relazione tecnica, la quantificazione degli oneri per il lavoro straordinario del personale di supporto sembrerebbe sovrastimata. Infatti in base ai predetti parametri (3 unità di personale; 40 ore mensili per 12 mesi; tariffa media oraria di euro 14,56) il costo annuo dello straordinario per ogni singola commissione risulterebbe pari a circa 21.000 euro. La RT, invece, riporta un costo di 27.822 euro per ciascuna commissione. Andrebbe chiarito quindi se altre voci, non esplicitate dalla RT, concorrano alla determinazione del costo annuo di ciascuna commissione.

Infatti la predetta differenza (circa 6.800 euro), se proiettata sul complesso delle commissioni e delle sezioni da istituire, comporterebbe minori oneri - rispetto a quanto indicato dalla relazione tecnica - pari a circa 100.000 euro per l'anno 2014 e a circa 200.000 euro a decorrere dall'esercizio 2015.

Per quanto attiene il supporto logistico delle nuove commissioni, andrebbero forniti elementi di maggior dettaglio per suffragare l'effettiva sostenibilità, nell'ambito delle prefetture, dell'insediamento delle nuove strutture in assenza di oneri.

Andrebbe infine chiarito se le modalità di audizione degli interessati allo status di rifugiato previste dal testo (presenza di un componente della commissione, con specifica formazione)

possano comportare un aggravio degli oneri amministrativi con conseguenti riflessi di carattere finanziario.

Circa gli ulteriori dati forniti dalla relazione tecnica, con particolare riferimento alla diminuzione delle spese di missione (da 7.200 euro annui a 3.000 euro annui per ogni singola commissione/sezione) e all'incremento del 30% delle spese di formazione per ogni singola commissione/sezione, si prende atto delle previsioni indicate nella RT, pur se non suffragate da elementi di maggior dettaglio.

ARTICOLO 6

Finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale

Le norme incrementano il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo² in ragione di euro 50.850.570 per l'anno 2014 (comma 1).

Viene inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. La dotazione finanziaria del Fondo ammonta a 62,7 milioni di euro per il 2014 (comma 2).

La ripartizione del Fondo di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia, anche tenendo conto delle finalità connesse al rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine o di provenienza³.

La relazione tecnica afferma che l'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è disposto per il solo anno 2014 per garantire copertura al «Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati» per il medesimo anno, come convenuto nell'ambito della Conferenza unificata del 10 luglio 2014. Tale incremento delle strutture si rende assolutamente necessario in conseguenza del notevole afflusso di stranieri registratosi nel corso dell'anno.

La RT afferma inoltre che l'istituzione del Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno è necessaria per finanziare le esigenze connesse all'eccezionale flusso migratorio che si sta verificando verso il territorio nazionale, come avvenuto per l'anno 2013.

La copertura degli oneri per il 2014 derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 è assicurata nell'ambito dei contributi versati dagli stranieri per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno (cosiddetto Fondo rimpatri).

² Di cui all'articolo 1-*septies* del DL 416/1989.

³ Di cui all'articolo 14-*bis* del D. Lgs. 286/1998.

Le norme non comportano, quindi, un aggravio per la finanza pubblica, in quanto la copertura finanziaria è assicurata grazie ad una diversa destinazione di somme già affluite all'entrata del bilancio dello Stato per spese aventi il medesimo impatto in termini di indebitamento e di fabbisogno.

Si ricorda che l'analisi tecnico-normativa allegata al testo segnala che sulla materia oggetto del provvedimento in esame risultano avviate una procedura di infrazione (2012/2189) e un procedimento EU Pilot (4684/13/HOME), concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e le procedure per la trattazione delle relative domande di protezione. L'analisi tecnico-normativa afferma inoltre che le norme del decreto in esame incrementano le risorse destinate all'accoglienza dei richiedenti protezione.

Al riguardo, si osserva che gli oneri indicati dal testo e dalla relazione tecnica (rifinanziamento del Fondo nazionale per i servizi dell'asilo e istituzione di un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno) appaiono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti. Non si hanno pertanto rilievi da formulare per i profili di quantificazione.

Ciò premesso, appare tuttavia utile acquisire gli elementi posti alla base delle quantificazioni, tenuto anche conto che l'analisi tecnico-normativa allegata al testo sembrerebbe collegare fra loro la procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia e l'incremento delle risorse destinate, dalle norme del decreto in esame, all'accoglienza dei richiedenti protezione.

ARTICOLO 7

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati dai flussi migratori

La norma prevede che, nell'anno 2014, le spese necessarie per fronteggiare i flussi migratori siano escluse dal patto di stabilità interno per i comuni maggiormente interessati dalla pressione migratoria. Per tali comuni - puntualmente individuati dal testo⁴ - l'esclusione opera nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno.

Il testo fa riferimento alla sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a*), della legge 183/2011. In base a tale norma, il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno comporta, per gli enti locali, l'applicazione di una sanzione consistente nel taglio delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del

⁴ Si tratta, in particolare dei comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani.

fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

Viene conseguentemente rideterminata la riduzione degli obiettivi 2014 per i comuni di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 220/2010.

Tale norma ha autorizzato il Ministro dell'economia a ridurre con apposito decreto gli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione per mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto.

Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 15 ottobre 2014, sarà definito, per ciascun comune interessato, l'importo dell'esclusione delle spese in esame (per pressione migratoria). A tal fine si dovrà tenere conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a destinare diversamente una quota parte di risorse già provviste di copertura finanziaria.

Al riguardo si rileva che la norma esclude dal patto di stabilità interno spese per un ammontare individuato come limite massimo, ma rapportato ad una grandezza non esplicitata dal testo né dalla relazione tecnica: andrebbe quindi in primo luogo quantificato l'onere derivante dalla norma, indicato dal testo nella misura del 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni per gli enti inadempienti.

Si osserva inoltre che il meccanismo indicato dalla norma sembrerebbe finalizzato a consentire maggiori spese (eccedenti i limiti del patto) per i soli comuni chiamati a fronteggiare eccezionali flussi migratori ed a garantire la compensazione dei relativi oneri mediante una corrispondente rideterminazione degli obiettivi per la generalità dei comuni inadempienti.

Premessa la necessità di una conferma di tale ricostruzione, sotto il profilo applicativo, andrebbero precisate le modalità di individuazione dei rispettivi limiti di spesa per ciascuno dei comuni interessati dai flussi migratori, atteso che il provvedimento in esame è entrato in vigore lo scorso 23 agosto, mentre il decreto ministeriale previsto dal testo (recante gli importi delle spese da escludere dal patto per ciascun comune) dovrà essere adottato entro il 15 ottobre 2014.

Andrebbe altresì chiarito se gli oneri indicati dal testo coincidano con i presumibili fabbisogni di spesa dei comuni interessati per l'esercizio in corso, stimabili sulla base delle spese ad oggi erogate e della proiezione delle stesse su base annua.

Qualora tale previsione implichi invece un'eccedenza dei fabbisogni rispetto al limite di spesa escluso dal patto di stabilità, andrebbe chiarito in che modo si intenda far fronte a tali eventuali ulteriori occorrenze.

ARTICOLO 8, comma 1

Misure per l'ammodernamento dei mezzi della Polizia e dei Vigili del fuoco

La norma autorizza la spesa complessiva di 10 milioni di euro per il 2014, di 40 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, da destinare:

- quanto a 8 milioni di euro per il 2014, a 36 milioni di euro per il 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti (lett. a);
- quanto a 2 milioni di euro per il 2014, a 4 milioni di euro per il 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente (lett. b).

La relazione tecnica afferma che la proposta è finalizzata a corrispondere alle urgenti esigenze di ammodernamento del parco veicolare della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dell'equipaggiamento, anche speciale, e delle strutture e impianti della Polizia di Stato, necessari per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali. Le risorse per la copertura degli oneri, per gli anni 2014-2016, sono state già rese disponibili dalla legge di stabilità 2014 nell'ambito della Tabella B, riferita alle spese in conto capitale (articolo 1, comma 738, della legge 147/2013), che destina al Ministero dell'interno 10 milioni di euro per il 2014, 40 milioni per il 2015 e 60 milioni per il 2016.

La **relazione illustrativa** evidenzia le specifiche destinazioni dell'autorizzazione di spesa. In particolare, per quanto riguarda il parco veicolare della Polizia di Stato, la relazione afferma che si rende necessario disporre, già a partire dal 2014, delle seguenti risorse finanziarie aggiuntive sull'apposito capitolo di bilancio:

tab. 1

(milioni di euro)

Anno	Risorse
2014	3,7
2015	27,5
2016	35
2017	36
2018	36
2019	36
2020	36
2021	36

Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di consentire un primo parziale svecchiamento delle principali dotazioni veicolari con vita operativa superiore a 25 anni, si rende necessario disporre dei seguenti stanziamenti per l'attuazione del programma di rinnovo:

tab. 2

(milioni di euro)

Anno	Stanziamento richiesto
2014	2
2015	4
2016	6
2017	6
2018	6
2019	6
2020	6
2021	6

Per quanto riguarda le esigenze di ammodernamento dell'equipaggiamento, anche speciale, della Polizia di Stato, la maggiore e più impellente criticità concerne la mancata sostituzione, per carenza di fondi, di alcuni strumenti operativi al termine del loro ciclo di vita (quali, a titolo esemplificativo, giubbetti antiproiettile e caschi per i servizi di ordine pubblico). Analoghe esigenze concernono l'ammodernamento di alcune dotazioni di armamento tra i quali i fucili di precisione, anche per le necessità di reparti speciali. Si rende pertanto necessario disporre, già a partire dal 2014, delle seguenti risorse finanziarie aggiuntive:

tab. 3

(milioni di euro)

Anno	Risorse
2014	4,3
2015	4
2016	2,1
2017	2
2018	2
2019	2
2020	1,9
2021	3,5

Infine, per quanto riguarda le esigenze di accasermamento in relazione all'ammodernamento delle strutture e degli impianti della Polizia di Stato, si rende necessario disporre delle seguenti risorse finanziarie aggiuntive da assegnare sui capitoli di parte capitale, relative:

- a) agli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti non più efficienti e funzionali, ai fini di conservare e valorizzare il patrimonio immobiliare dello Stato e di adeguare gli stessi alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008);

- b) agli interventi di adeguamento sismico delle strutture considerate «obiettivi strategici», come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, e successive integrazioni;
- c) alle opere finalizzate all'«efficientamento energetico» degli immobili in conformità alla direttiva 2012/27/CE, in via di recepimento;
- d) agli interventi per riadattare alle esigenze della Polizia di Stato immobili demaniali disponibili così da ridurre i costi sostenuti per le locazioni passive.

tab. 4

(milioni di euro)

Anno	Risorse
2014	/
2015	5
2016	5
2017	6
2018	6
2019	6
2020	6
2021	6

Si riporta a seguire un riepilogo degli importi indicati nelle precedenti quattro tabelle.

(milioni di euro)

Anno	tab. 1	tab. 2	tab. 3	tab. 4	Totale (A)	Spesa autorizzata (B)	Δ (B-A)
2014	3.7	2	4.3	/	10	10	/
2015	27.5	4	4	5	40.5	40	-0.5
2016	35	6	2.1	5	48.1	50	1.5
2017	36	6	2	6	50	50	/
2018	36	6	2	6	50	50	/
2019	36	6	2	6	50	50	/
2020	36	6	1.9	6	49.9	50	0.1
2021	36	6	3.5	6	51.5	50	-1.5

Al riguardo, si prende atto per i profili di quantificazione, che i maggiori oneri previsti dalla norma sono limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa

Ciò premesso, si evidenzia uno scostamento di 500.000 euro e di 1,5 milioni di euro tra il valore delle spese rispettivamente autorizzate per il 2015 (40 milioni di euro) e per il 2021 (50 milioni di euro) e gli importi dei fabbisogni (40,5 milioni di euro per il 2015 e 51,5 milioni di euro) indicati dalla relazione illustrativa.

ARTICOLO 8, comma 2

Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di autocertificazione

La norma, novellando l'art. 17, comma 4-*quater* del DL 5/2012, differisce al 30 giugno 2015 il termine - fissato⁵ al 30 giugno 2014 dal DL 150/2013 - di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani⁶.

La relazione tecnica precisa che il disposto differimento si rende necessario poiché non sono stati conclusi i lavori di interconnessione avviati con il Ministero della giustizia e con altre amministrazioni interessate alla realizzazione dei collegamenti telematici necessari per l'accesso diretto al sistema informativo del casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pendenti, nonché per l'acquisizione delle altre informazioni di interesse per la concessione dei titoli di soggiorno.

La RT evidenzia che la disposizione è di natura squisitamente ordinamentale e non determina riflessi finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della norma in esame.

ARTICOLO 9

Disciplina dei materiali esplosivi

Le norme dispongono che presso il Ministero dell'interno operi una Commissione consultiva centrale. A livello territoriale operano, altresì, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia (comma 1).

Ai componenti delle Commissioni non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. Le attività di tali organismi sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto viene espressamente stabilita la gratuità

⁵ Il DL 150/2013 aveva prorogato il termine del 1° gennaio 2013 originariamente previsto dal DL 5/2012.

⁶ Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 445/2000, e dell'art. 2, comma 1, del relativo regolamento di attuazione.

dell'incarico di componente degli organi collegiali in esame. Inoltre, viene previsto che le commissioni operino con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la sostenibilità, in assenza di oneri, degli adempimenti e delle esigenze strutturali connessi all'operatività delle commissioni.

ARTICOLO 10

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 e a euro 10.683.060 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il comma 3 prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, il comma 1 prevede l'utilizzo, nella misura di 122.700.000 euro per l'anno 2014 e di 10.683.060 euro a decorrere dall'anno 2015, di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tali introiti sono quelli derivanti dal contributo versato per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno. Sulla base della legislazione vigente, il gettito derivante dai suddetti introiti è versato allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per metà, nel Fondo rimpatri (capitolo 2817) e, per la restante parte, per far fronte agli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

In merito all'utilizzo dei suddetti introiti appare necessario che il Governo chiarisca se le risorse che si intende utilizzare saranno sufficienti a far fronte sia ai predetti nuovi oneri, sia a quelli derivanti dai compiti già assegnati al Ministero dell'interno. Infatti, se da un lato la relazione tecnica assicura che l'impiego dei predetti introiti non comprometterà l'ordinaria gestione del Ministero dell'interno, dall'altro va ricordato che, stando al rendiconto per l'anno 2013, sul capitolo 2439 dello stato di previsione dell'entrata, nella parte relativa al contributo per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, risultano versati euro 100.048.000⁷.

Inoltre, dal punto di vista della formulazione della disposizione di cui al comma 1, appare opportuno specificare che la spesa autorizzata dal 2015, pari a euro 10.683.060, sia "annua". Infine, con riferimento al comma 2, che prevede l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'interno - nella misura di 10 milioni per il 2014, 40 milioni per il 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021 come previsto dall'articolo 8, comma 1 - si rileva che lo stesso reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.

⁷ Si veda l'articolo 22 del capitolo 2439 dello stato di previsione dell'entrata